
REPUBBLICA ITALIANA



Prot. Gen. 191575/2021

Repertorio Provinciale dei contratti n. 37344

PROVINCIA DI BRESCIA

CONVENZIONE EX ART. 26 L. n.488/1999 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' O IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE LOMBARDIA PER UN PERIODO DI 24 MESI - CIG (Lotto 2 MI MB): 8496483F90

INDICE

ARTICOLO 1	– NORME REGOLATRICI.....	5
ARTICOLO 2	– DEFINIZIONI.....	6
ARTICOLO 3	– OGGETTO.....	8
ARTICOLO 4	– DURATA DELLA CONVENZIONE E DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 5	– UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA.....	10
ARTICOLO 6	– SOGGETTI LEGITTIMATI E MODALITÀ DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE.....	14
ARTICOLO 7	– CORRISPETTIVI E ADEGUAMENTO DEI PREZZI.....	15
ARTICOLO 8	– VERIFICHE DELLA FORNITURA.....	15
ARTICOLO 9	– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	16
ARTICOLO 10	– OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE.....	19
ARTICOLO 11	– RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA.....	22
ARTICOLO 11.1	– SOPRALLUOGO.....	22
ARTICOLO 11.2	– PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO.....	23
ARTICOLO 12	ORDINATIVO DI FORNITURA.....	25
ARTICOLO 12.1	PRESA IN CONSEGNA E AVVIO DEL SERVIZIO.....	26
ARTICOLO 12.2	VERBALE DI PRESA IN CONSEGNA -.....	26
ARTICOLO 13	ORDINE AGGIUNTIVO ALL'ORDINATIVO DI FORNITURA (OAF).....	26
ARTICOLO 14	RICONSEGNA DEI LUOGHI E COLLAUDO FINALE.....	27
ARTICOLO 15	– PENALI.....	29
ARTICOLO 16	– MONITORAGGIO E REPORTISTICA DELLA CONVENZIONE.....	31
ARTICOLO 17	– PIANO DI COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ANAGRAFE TECNICA.....	32
ARTICOLO 18	– OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE.....	32
ARTICOLO 19	PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
ARTICOLO 20	– CAUZIONE DEFINITIVA.....	36
ARTICOLO 21	– RISOLUZIONE.....	37
ARTICOLO 22	– RECESSO.....	39
ARTICOLO 23	– RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	40
ARTICOLO 24	– SUBAPPALTO.....	41
ARTICOLO 25	– DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	42
ARTICOLO 26	– REFERENTI DEL FORNITORE.....	44
ARTICOLO 27	– FORO COMPETENTE.....	45
ARTICOLO 28	– TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO.....	45
ARTICOLO 29	– ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	46
ARTICOLO 30	– CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE.....	46
ARTICOLO 31	– CLAUSOLA FINALE.....	47

In Brescia, oggi 16/12/2021, in una sala della sede della Provincia di Brescia, Piazza Paolo VI, n. 29;

- da una parte:

- **PROVINCIA DI BRESCIA**, in qualità di Soggetto aggregatore, con sede legale in Brescia e domiciliata ai fini del presente atto in Brescia, in Palazzo Broletto, Piazza Paolo VI n. 29, C.F.: 80008750178; P. IVA 03046380170, PEC: cucbrescia.bs@pec.provincia.brescia.it in persona del dott. Fabio DE MARCO, nato in Brescia il giorno 22/06/1971, giusta poteri allo stesso conferiti con il decreto del Presidente della Provincia n. 211 del 13/10/2020 (nel seguito "**PROVINCIA**");

E

- dall'altra parte:

- **CIAM ASCENSORI E SERVIZI S.R.L.** con sede legale in Roma, Via Sardegna 40 – C.F. e PIVA: 12216121009 capitale sociale € 10.000,00 (diecimila / 00) iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma, REA 1358308 PEC: ciamascensoriservizi@pec.it, domiciliata ai fini del presente atto presso la propria sede legale, in persona del Sig. Maurizio TAFURI, nato a Gaeta (LT) il 25/10/1963, nella sua qualità di Amministratore – Legale Rappresentante (di seguito, per brevità, anche solo "**Fornitore**").

PREMESSO CHE

- la Provincia di Brescia, in qualità di soggetto aggregatore di cui all'art. 9, comma 2, del D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014), con riferimento alle merceologie previste dal decreto del Ministero dell'Economia e Finanze (DPCM del 24/12/2015 e DPCM del 117/07/2018) ha attuato il proprio programma nello svolgimento delle attività di approvvigionamento di forniture e servizi
- con Determinazione Dirigenziale n. 1562 in data 05/11/2020, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, è stato disposto di conferire l'appalto mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi degli articoli 35 e 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni (d'ora in poi anche: "Codice") con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del citato D.Lgs;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1563 in data 05/11/2020, esecutiva ai sensi di legge ed adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il disciplinare di gara;

- l'importo a base di gara è pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
- - € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
- - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso.
- In esecuzione di quanto precede ed in qualità di soggetto aggregatore, la Provincia di Brescia ha espletato una gara a procedura aperta suddivisa in Lotti per la stipula di una Convenzione per la fornitura del servizio di manutenzione elevatori in favore degli enti locali (di seguito anche solo "Amministrazioni contraenti") aventi sede nel territorio della regione Lombardia, svolta in ambito comunitario ed indetta e regolarmente pubblicata con le modalità previste dalle disposizioni di legge in materia;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1913 in data 22/12/2020, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i verbali di seduta di gara, relativi alla fase amministrativa, e le ammissioni degli operatori economici;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 219 in data 17/02/2021, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 1566. in data 12/10/2021, adottata dal Dirigente del Settore della Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di Area Vasta, esecutiva ai sensi di legge, a seguito di espletamento della gara, sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicato l'appalto in epigrafe al suddetto Fornitore, per un importo complessivo pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
- - € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
- - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso.
- sono state effettuate le verifiche in capo all'appaltatore circa i motivi di esclusione dell'art. 80 del codice appalti e circa il possesso dei requisiti risultanti dai documenti di gara;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;
- la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni e/o per la Provincia di Brescia nei confronti del Fornitore, in quanto definisce la disciplina normativa e

- contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore delle Amministrazioni Contraenti della fornitura del **SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI TRASPORTO E SOLLEVAMENTO INSTALLATI NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ' O IN USO**, nonché della erogazione dei Servizi connessi ;
- i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento;
 - resta espressamente inteso che la Provincia di Brescia non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura, emessi da ciascuna delle stesse;
 - in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti indicano data presa consegna degli immobili, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
 - la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. – Norme regolatrici

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei *Servizi connessi* oggetto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura* è regolata in via gradata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della *Convenzione*; (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016, (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle *Amministrazioni Contraenti*; (iv) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei *Contratti di Fornitura* che saranno stipulati dalle singole *Amministrazioni Contraenti* ed il

Fornitore attraverso l'emissione dei relativi *Ordinativi di Fornitura*, nei quali specificheranno l'*Importo della Fornitura* oggetto di ciascun *Lotto*. In particolare, la *Convenzione* non vincola in alcun modo le *Amministrazioni*, né tantomeno la Provincia di Brescia all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del *Fornitore* di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione* stabilito, di cui al successivo articolo 2, gli *Ordinativi di Fornitura* deliberati dalle *Amministrazioni* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo della sua validità ed efficacia.

- 3) Le clausole della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Fornitore*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura* (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la *Convenzione* e/o con i *Contratti di Fornitura*, PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da un lato e il *Fornitore* dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

2. – Definizioni

- 1) Nell'ambito della presente *Convenzione* si intende per:
 - a) SA: il Soggetto aggregatore - in questo caso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA della PROVINCIA DI BRESCIA di seguito per brevità SA) – che agisce in qualità di SA e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 499, L. 208/2015 e dell'art. 9, comma 2, D.L. n. 66/14 convertito in L. n. 89/2014 per conto di Amministrazioni/Enti del territorio della Regione Lombardia quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, , nonché loro associazioni o consorzi, Società a totale partecipazione pubblica, ASP ed Enti *pubblici non economici*;
 - b) *Amministrazione/i o Enti*: le Amministrazioni e tutti gli altri Enti locali pubblici e privati aventi sede nel territorio della regione Lombardia che, sulla base della normativa vigente, sono legittimate ad utilizzare la presente *Convenzione*;

- c) *PA/Amministrazione/i Contraente/i*: i soggetti di cui alla precedente lettera a) abilitate ad effettuare le Richieste preliminari di *Fornitura, gli OF ed eventuali OAF* che utilizzano la presente *Convenzione* nel periodo di sua validità ed efficacia;
- d) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente *Convenzione* stipulato dalla singola *Amministrazione Contraente* con il *Fornitore* mediante l'emissione di un OF, compreso dei necessari Allegati ed eventuale OAF che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente *Convenzione*;
- e) *Convenzione*: la presente *Convenzione* stipulata tra la provincia di Brescia e il *Fornitore* compresi tutti i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- f) *Data di Attivazione*: la data a partire dalla quale le *Amministrazioni Contraenti* possono utilizzare la presente *Convenzione*;
- g) *Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio*: data di sottoscrizione, in contraddittorio tra *Amministrazione contraente* e *Fornitore*, del Verbale di Presa in Consegna. A partire da tale data - che coincide con la Data di presa in consegna dei beni o Data di Avvio del Servizio - il *Fornitore* prende in carico i beni (impianti) per l'esecuzione dei servizi;
- h) *Giorni lavorativi*: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
- i) *Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione dei Servizi oggetto del presente Capitolato. L'importo del canone annuo è determinato in funzione di quanto definito all'art. 10.1 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- j) *Extra Canone*: corrispettivo economico con cui è remunerata la prestazione non compresa nel canone dei Servizi oggetto del Capitolato. L'importo extra Canone è determinato in funzione di quanto definito all'art. 10.2 del capitolato, dei prezzi offerti in fase di gara e di quanto specificato nel PDS;
- k) *Importo stimato della Convenzione*: L'importo stimato della presente convenzione, per l'intera durata di ventiquattro mesi, è pari ad € 2.020.000,00 = (€ duemilioniventimila / 00) - I.V.A. esclusa, così distinto:
- € 2.000.000,00 (€ duemilioni / 00) - I.V.A. esclusa, per il servizio/lavoro, soggetti a ribasso;
 - € 20.000,00 (€ ventimila / 00) - I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso;
- l) *NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti*: un catalogo elettronico delle Convenzioni attivate dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti;
- m) *Richiesta Preliminare Fornitura (RPF)*: definita al successivo art. 11;
- n) *Sopralluogo*: definito al successivo art. 11.1;

- o) *Il Piano Dettagliato del Servizio (PDS)*: definito al successivo art. 11.2;
 - p) *Ordinativo Fornitura (OF)*: di seguito definito al successivo art. 12;
 - q) *Verbale di Consegna*: definito al successivo art. 12.2;
 - r) *Ordine Aggiuntivo di Fornitura (OAF)*: definito al successivo art. 13
 - s) il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es. *Ordinativi di Fornitura*);
 - t) *Fornitore*: l'operatore economico risultato aggiudicatario che, conseguentemente, sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a prestare i servizi ivi previsti;
 - u) *Immobile/i*: gli edifici che contengono gli impianti oggetto del servizio;
 - v) *Esperto Tecnico*: è la figura, individuata dall'Amministrazione, con idonee capacità tecniche e professionali che ha funzione di supporto tecnico al Direttore dell'esecuzione;
 - z) *Sito*: il profilo del committente, ovvero lo spazio web riportato all'indirizzo www.provincia.brescia.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa alla presente *Convenzione*;
 - aa) *Codice*: il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazione ed integrazioni;
 - bb) *Ente di controllo/Organismo notificato*: l'Ente o Organismo notificato, incaricato dall'Amministrazione, preposto alla verifica periodica biennale come prevista all'art. 4.1.3.1 del capitolato.
- 2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

3. – Oggetto

- 1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad eseguire i Servizi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi di Fornitura* e le successivi *Ordinativi aggiuntivi* e nei limiti dell'*Importo massimo della Convenzione*.
- 2) Gli Enti/Amministrazioni si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia della presente *Convenzione*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari al 20% all'importo contrattuale. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo della Convenzione* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare, l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo della Convenzione*.

- 3) La fornitura del servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico posto a base di gara*; i *Servizi connessi* dovranno essere necessariamente prestati dal *Fornitore* con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico di cui sopra* oltre che nel presente documento.
- 4) La presente *Convenzione* non è fonte di alcuna obbligazione né per la PROVINCIA, né per le *Amministrazioni* nei confronti del *Fornitore*, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti* che determinano la contestuale stipula dei *Contratti di Fornitura* regolati dalla presente *Convenzione* che rappresenta le condizioni generali di detti singoli *Contratti di Fornitura*. Il *Fornitore* è obbligato a dare esecuzione degli *Ordinativi di Fornitura* sino a concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, eventualmente incrementato.
- 5) Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106 del Codice le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al *Fornitore* una riduzione dell'*Importo della Fornitura* nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il *Fornitore* possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'*Importo massimo della Convenzione*. Si precisa, altresì, che qualora l'*Importo massimo della Convenzione* sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi di Fornitura*.
- 6) Le forniture (e/o servizi) di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

4. – Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* ha una durata di 2 anni (24) mesi a decorrere dal 15/12/2021 (quale *Data di Attivazione*) fatte salve le ipotesi di seguito descritte:
- 2) Qualora, prima di detta scadenza il massimale della convenzione, si esaurisca integralmente o in misura pari al 95 % del suo importo, al fine di soddisfare ulteriori adesioni, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa *ex lege* attribuita, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di rinnovarla per un periodo di 12 (dodici mesi) e per un importo pari alla metà del valore, al netto degli oneri per la sicurezza e dell'I.V.A.
- 3) Qualora invece al termine di 24 mesi il massimale non sia esaurito, il SA si riserva, agli stessi prezzi, patti e condizioni, la facoltà di prorogare la durata della *Convenzione* fino all'esaurimento del massimale medesimo e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.

- 4) Per durata della *Convenzione* si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni/Enti contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con l'Operatore Economico aggiudicatario
- 5) La stipula della convenzione, che riveste carattere normativo, non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì obbliga unicamente il Fornitore ad accettare, mediante esecuzione, e fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, anche incrementato a seguito del rinnovo di cui al precedente comma 2, gli OF e gli OAF emessi dalle Amministrazioni contraenti, salvo quanto stabilito per l'ordinativo "Minimo" al successivo art. 12, comma 4.
- 6) Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto
- 7) La presente convenzione tuttavia rimane valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata degli OF medesimi.
- 8) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti di Fornitura*.
- 9) I singoli OF stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata pari a 24 mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza della convenzione.
- 10) Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.
- 11) Una volta scaduta la Convenzione non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'OF

5. – Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo di Fornitura* entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione* stessa. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente fornire alla PROVINCIA le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e rese necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravii o costi aggiuntivi nei confronti del fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice

Ricezione da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi di Fornitura* inoltrati dalle *Amministrazioni Contraenti* attraverso il *NECA*.

- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, le *Amministrazioni* dovranno valutare, all'atto dell'emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo *Contratto di Fornitura*.

Pertanto:

- a) qualora l'*Amministrazione* ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'*Ordinativo di Fornitura* quale parte integrante dello stesso;
- b) qualora l'*Amministrazione* non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'*Amministrazione* stessa dovrà indicare nell'*Ordinativo di Fornitura* una cifra pari a 0 (zero) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'*Ordinativo di Fornitura* consiste nel documento, i cui contenuti sono quelli di cui all'art. 12, in formato elettronico da emettere mediante il *NECA* e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente* (Punto Ordinante). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del *NECA*, potranno essere stabilite dalla PROVINCIA anche nel corso di validità della presente Convenzione e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione "Guide e Manuali" del Sito.
- 5) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del *NECA* per malfunzionamento, la PROVINCIA comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* la modalità alternativa di formazione ed invio dell'*Ordinativo di Fornitura* o dell'Ordine aggiuntivo. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del *Fornitore* verificare che l'*Ordinativo di Fornitura* provenga da una delle *Amministrazioni Contraenti* legittimate all'utilizzo della presente *Convenzione*;
- b. è a carico del *Fornitore* ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle *Amministrazioni Contraenti* che utilizzano la *Convenzione*; qualora il *Fornitore* dia esecuzione a *Ordinativi di Fornitura* emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la *Convenzione*, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'*Importo massimo della Convenzione* stabilito oggetto della presente *Convenzione*;
- c. il *Fornitore* è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'*Ordinativo di Fornitura* ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del *Fornitore* contattare l'*Amministrazione Contraente* e chiedere l'invio di un nuovo *Ordinativo di Fornitura*,

che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo *Ordinativo di Fornitura*, secondo le indicazioni sopra riportate;

- d. ove il *Fornitore* intenda non dare esecuzione all'*Ordinativo di Fornitura*, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente *Convenzione* ovvero abbia ricevuto *Ordinativi di Fornitura* oltre la concorrenza dell'*Importo massimo della Convenzione*, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) *giorni lavorativi* dal ricevimento dell'*Ordinativo*, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, l'Amministrazione Contraente e la PROVINCIA che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
- e. qualora venga richiesto dalla PROVINCIA, il *Fornitore*, entro un *giorno lavorativo* dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun *Ordinativo di Fornitura*, di cui al successivo Articolo 12.

6. – Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1. Sono legittimati ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001, nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture aventi sede nel territorio della Regione Lombardia.

2. L'Amministrazione/Ente che voglia aderire alla Convenzione e attivare i relativi servizi, deve seguire il seguente *iter* procedurale:

- a) emettere una Richiesta Preliminare di Fornitura (**RPF**), da trasmettere per conoscenza anche al SA;
- b) fornire al Fornitore le informazioni e l'assistenza necessarie alle attività di sopralluogo di cui all'art. 11.1;
- c) valutare il Piano Dettagliato del Servizio (**PDS**) e la documentazione ad esso allegata, consegnato dal Fornitore a seguito delle attività di sopralluogo;
- d) emettere l'OF (**OF**) relativo ai Servizi richiesti;
- e) sottoscrivere il Verbale di presa in Consegna dei luoghi relativi ai Servizi ordinati.

3. Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, previa conferma da parte del SA in ordine alla legittimazione dell'Amministrazione/Ente richiedente ad aderire alla convenzione, deve:

- a) comunicare la completezza e correttezza della **RPF** (e comunque prestare il supporto eventualmente necessario per la corretta formulazione) e la possibilità o meno di accettare l'OF rispetto alla disponibilità del massimale, concordando, in caso di esito positivo, la data d'inizio delle attività di sopralluogo;
- b) elaborare e trasmettere all'Amministrazione il **PDS** e la documentazione allegata;

- c) recepire nel **PDS** e allegati le eventuali osservazioni dell'Amministrazione;
- d) formalizzare, ricevuto l'**OF**, il Verbale di presa in Consegna degli edifici relativi ai Servizi ordinati ed eseguirli.
4. Il processo di adesione dovrà essere gestito dal Fornitore, la cui organizzazione dovrà rispondere a quanto definito nell'Offerta Tecnica.
- Di seguito è descritto nel dettaglio il processo di attivazione del Servizio e il contenuto di ognuno dei documenti sopra citati.

7.– Corrispettivi e adeguamento dei prezzi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione per le prestazioni a canone/extracanone saranno calcolati, per ciascun lotto e relative attività, sulla base di quanto previsto nel Capitolato ai relativi art. 10 e 10.3.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle prestazioni previste nel PDS e nell'OF; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi, non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, qualora richiesto dal Fornitore, sul valore del singolo OF viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% che l'Ente contraente dovrà corrispondergli entro 15 giorni dall'inizio della prestazione, previa costituzione da parte del Fornitore di adeguata garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
4. La revisione dei Prezzi Unitari, al netto del ribasso offerto, avviene separatamente per le varie componenti del canone e verrà effettuata su base annuale sulla base di quanto previsto nel Capitolato al relativo art. 10.6.
5. Il primo aggiornamento verrà effettuato, previa formale comunicazione del Fornitore all'Amministrazione Contraente, dopo 12 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e varrà per l'anno successivo. Non sono ammesse variazioni retroattive, fatto salvo quanto previsto dal c.c.p., all'art. 106, comma 1, lett. a), ultima parte, che per i contratti relativi a servizi e forniture stipulati dai Soggetti Aggregatori lascia ferme le disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. 28/12/2015 n. 208.

8.– Verifiche della fornitura

- 1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai

sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del Contratto ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

- 2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono alla Provincia e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Ordinativi di Fornitura* entro e non oltre 30 giorni dalla data del pagamento della fattura.

9– Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

- 1) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- a) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, pena l'irricevibilità della medesima:
- il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato da ciascun *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*
- b) ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;

c) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione alla PROVINCIA ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della provincia di Brescia, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

2) Essendo la Convenzione un atto prettamente normativo, le modalità di fatturazione e termini di pagamento saranno previste nei singoli ordini di fornitura che ogni Ente aderente provvederà ad inoltrare al fornitore. In ogni caso, essendo Pubbliche Amministrazioni tutti i soggetti aderenti alla Convenzione, le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico, previsto dalla l. 244/2007 e ss.mm.ii. e disciplinato dai successivi decreti collegati (<https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/it/normativa/f-1.htm>).

Per il pagamento dell'IVA si applica l'Istituto del "SPLIT PAYMENT".

3) Per quanto riguarda gli obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari: l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.; l'appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne informano la Provincia di Brescia e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Brescia; gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti devono comunicare all'Ente liquidatore delle fatture gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in argomento entro sette giorni dalla loro accensione, o, se già esistenti, dal loro primo utilizzo per tale commessa, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti; in caso di inottemperanza alle norme in tema di obblighi di tracciabilità finanziaria, si applicano le sanzioni comminate dalla medesima L. 136/2010 e ss.mm.ii.; è fatto obbligo indicare negli strumenti di pagamento il codice identificativo di gara (C.I.G.)

4) *Il Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, *il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad*

eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

5) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o dalla PROVINCIA, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo 21.

6) // -----

7) Premessa, in riferimento a ciascun *Ordinativi di Fornitura*, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della *Convenzione*, in materia di cessione dei crediti maturati dal *Fornitore* nei confronti dell'*Amministrazione Contraente* trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'*Amministrazione Contraente* di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al *Fornitore* cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al *Fornitore* stesso anche in ordine ad *Ordinativi di Fornitura* diversi.

8) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso la PROVINCIA e/o le singole *Amministrazioni Contraenti* si riservano di richiedere al *Fornitore* la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.

9) Relativamente a ciascun *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti dal *Fornitore* con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del *Contratto di Fornitura* sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

10) Il *Fornitore* si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità previste all'art. 10.5 del capitolato.

11) Il pagamento dei corrispettivi è effettuato dall'*Amministrazione* in favore del *Fornitore*, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, il tutto conformemente alla normativa vigente.

12) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* può sospendere alle *Amministrazioni* il servizio e/o lo svolgimento

delle attività previste nei singoli OF/OAF, pena la risoluzione di diritto degli stessi, tramite dichiarazione unilaterale da comunicarsi per iscritto.

- 13) L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate ai sensi del precedente art. 15.
- 14) Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del c.c.p., sull'importo netto dei pagamenti verrà operata una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata solo in sede di liquidazione finale dopo la verifica finale di conformità da parte dell'Amministrazione, previo rilascio del DURC.

10– Obblighi del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei *Servizi Connessi* oggetto della *Convenzione*, , oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della *Convenzione*, a:

- fornire i servizi e accessori oggetto della *Convenzione* ed a prestare i *Servizi Connessi*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente *Convenzione* e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla PROVINCIA ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nella presente *Convenzione* e negli *Ordinativi di Fornitura*;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e degli *Ordinativi di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Il *Fornitore* si impegna, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il *Fornitore* si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D.R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.

6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

7) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da terzi autorizzati.

8) Il *Fornitore* si obbliga a consentire alla PROVINCIA ed agli enti contraenti di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei servizi resi con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi di Fornitura*, nonché a prestare

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, la PROVINCIA si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, o, comunque, della PROVINCIA, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

11.– RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF)

1. La **RPF** è il documento con cui l'Amministrazione/Ente manifesta e formalizza il proprio interesse ad aderire alla Convenzione, senza tuttavia vincolare la stessa ad emettere alcun OF.

2. La data di trasmissione delle **RPF** determina l'ordine di priorità con il quale il Fornitore deve evadere le richieste: pertanto, garantisce secondo un criterio cronologico il diritto di precedenza ad emettere l'OF rispetto alle eventuali e successive RPF.

3. Le RPF devono:

1. indicare gli edifici in uso all'Amministrazione Contraente (Nome Ente, Città, Indirizzo, ecc.) da inserire nell'OF;
2. indicare il tipo di impianto di trasporto e sollevamento presente all'interno degli edifici di cui sopra; le corrette quantità saranno, invece, identificate in sede di sopralluogo;
3. (*eventualmente*) indicare l'esistenza di un sistema di Anagrafe e/o di un Sistema Informativo e/o di documentazione (per il Servizio di costituzione e/o gestione Anagrafe tecnica);
4. individuare un proprio referente che supporti il Fornitore nella fase di **sopralluogo**;
5. essere corredate in allegato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa in possesso dell'Amministrazione per la determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti.

4. L'attendibilità delle informazioni rileva per il dimensionamento tecnico-economico dei servizi e per determinare la possibilità di accedere alla Convenzione in ragione della capienza del massimale e della priorità acquisita.

Il Fornitore, ricevuta la **RPF**, è vincolato a:

- a) comunicare all'Amministrazione in forma scritta, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, la ricevibilità della **RPF**. La possibilità di aderire o meno alla convenzione in

relazione alla capienza del massimale sarà confermata in esito al sopralluogo. In caso di ritardo, si applicheranno le penali di cui all'art. 15 della presente convenzione;

- b) eseguire il sopralluogo per prendere conoscenza dei dati necessari alla determinazione tecnico-economica dei servizi richiesti, al fine di redigere, in contraddittorio con l'Amministrazione/Ente richiedente, e sottoscrivere il verbale delle operazioni;
- c) confermare o meno per iscritto all'Amministrazione/Ente la possibilità di accettare l'eventuale OF, entro i successivi 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l'applicazione della penale prevista nell'art. 15 della presente convenzione. La conferma vincola
- d) il Fornitore che, pertanto, deve accantonare la quota parte dei servizi del massimale necessaria a soddisfare l'OF fino alla sua emissione.

11.1– SOPRALLUOGO

1. Le attività relative al sopralluogo consistono in una serie di visite e di attività di Check necessarie a rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche degli impianti affidati e a raccogliere tutti i dati necessari a determinare il dettaglio dei Servizi richiesti e i corrispettivi, che saranno riportati all'interno delle Sezioni del PDS di seguito descritte.
2. Ai fini della redazione del PDS il Fornitore infatti dovrà eseguire una serie di sopralluoghi presso gli edifici, finalizzati a rilevare e raccogliere i dati tecnici e amministrativi necessari all'individuazione dei parametri utili alla determinazione dei corrispettivi e delle attività dei Servizi e al corretto avvio e gestione degli stessi.
3. L'Amministrazione è tenuta a consegnare copia di tutta la documentazione di pertinenza.
4. I sopralluoghi dovranno essere iniziati entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione della ricevibilità della RPF, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 15, della presente convenzione. Detto termine può essere derogato tramite accordo scritto con l'amministrazione/ente aderente in cui si individui un nuovo termine. I sopralluoghi dovranno essere comunque terminati entro il termine di 90 giorni dalla data di inizio sopralluogo

11.2– PIANO DETTAGLIATO DEL SERVIZIO

1. Il **PDS** (piano dettagliato del servizio) è il documento redatto dal Fornitore che contiene le principali informazioni tecniche, economiche ed operative necessarie per la corretta preventivazione e definizione dei Servizi richiesti dall'Amministrazione.

Unitamente alla documentazione allegata formalizza le informazioni ed i dati necessari per la sottoscrizione dell'OF cui è obbligatoriamente allegato.

2. Il **PDS** dovrà essere redatto, sottoscritto e presentato all'Amministrazione entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla data di conclusione del sopralluogo, pena l'applicazione della penale di cui all'art. 15, della presente convenzione.

3. Entro **15** (quindici) **giorni** dal ricevimento del **PDS** l'Amministrazione potrà:

- approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, senza richiedere modifiche;

ovvero

- richiedere eventuali modifiche, facendo pervenire, a mezzo del proprio referente, motivate osservazioni. In questo caso il Fornitore, recepite le osservazioni, dovrà predisporre una nuova versione di PDS nei successivi **7** (sette) **giorni**, pena l'applicazione della penale di cui al successivo art. 15. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del **PDS** modificato, l'Amministrazione Contraente potrà approvarlo mediante sottoscrizione per accettazione, emettendo quindi OF, ovvero potrà formulare ulteriori osservazioni che comporteranno un'ulteriore versione del PDS, da redigere e consegnare entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni per l'approvazione da parte dell'Amministrazione nei successivi 30 (trenta) giorni (termine ultimo, pertanto, per la presentazione di tutte le versioni del PDS successive alla prima).

Le osservazioni al **PDS** potranno riguardare tutte le sezioni dello stesso.

4. Ove l'Amministrazione Contraente, entro i termini sopraindicati, non dia riscontro, il **PDS** non si intenderà approvato e decadrà automaticamente la priorità acquisita con la **RPF**. Per riacquisire una nuova priorità, sarà necessario emettere una nuova **RPF**. Il **PDS** sarà comunque valido fino alla scadenza della Convenzione salvo le variazioni dei prezzi unitari derivanti dalla revisione periodica degli stessi (rif. precedente art. 7) e/o specifica comunicazione dell'Ente relativa ad una variazione del perimetro affidato.

5. Sarà compito del referente verificare che, all'interno di tutte le sezioni del **PDS**, siano state correttamente recepite ed esplicitate le richieste e le esigenze dell'Amministrazione Contraente sotto il profilo tecnico ed economico.

6. Il **PDS** approvato e i relativi allegati devono essere allegati all'OF e agli eventuali OAF (rif. successivi Artt. 12 e 13): in quest'ultimo caso il **PDS** è allegato a integrazione o sostituzione di quello allegato all'OF, costituendo parte integrante dello stesso.

7. Di seguito si riporta una breve descrizione delle Sezioni che compongono il **PDS** e dei relativi contenuti minimi, che dovranno essere descritti dal Fornitore per la corretta definizione e preventivazione dei Servizi oggetto della presente convenzione:

1) Sezione Introduttiva (rif. Art. 11.2.1);

2) Sezione Tecnica (rif. Art. 11.2.2);

*) Documentazione tecnica e amministrativa (rif. Art. 11.2.2.1);

*)Altri dati e/o informazioni (11.2.2.2)

3) Sezione Economica (rif. Art. 11.2.3);

4) Sezione gestionale (rif. Art. 11.2.4);

*) Modalità di avvio del Servizio (art. 11.2.4.1);

*) Personale dedicato all'appalto (11.2.4.2);

*) Extracanone (rif. Art. 11.2.4.3).

11.2.1 Sezione Introduttiva

Il Fornitore deve riportare i dati e le informazioni che consentano di:

- identificare l'Amministrazione in riferimento all'**RPF** ricevuta;
- identificare il documento di cui il **PDS** costituisce l'allegato (OF, OAF ecc.)
- identificare i Luoghi di Fornitura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: identificativi (codifica), localizzativi (indirizzo), funzionali (destinazione d'uso dell'edificio e delle sue parti), ecc.;
- indicare la data prevista di inizio di erogazione del servizio in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna del relativo luogo e impianti connessi; eventuali ritardi comporteranno l'applicazione della penale di cui al successivo art. 15.

I dati e le informazioni, di cui al precedente punto elenco, dovranno essere riportati per ciascuno degli edifici.

11.2.2 Sezione Tecnica

In relazione al Servizio richiesto e per ogni edificio il Fornitore deve descrivere almeno:

- la consistenza impiantistica relativa all'edificio come definito al precedente punto;
- la documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 11.2.3;
- la codifica degli elementi tecnologici presenti nell'edificio comprendente la localizzazione nell'edificio, il tipo e la funzione;
- i dati e le informazioni necessari anche a determinare il corrispettivo dei Servizi richiesti (rif. Art. 10 del Capitolato);
- le schede relative alle attività manutentive indicate nel Capitolato e alle eventuali altre attività offerte dal Fornitore in fase di gara, personalizzate per componente, sottocomponente e frequenza; la scheda deve essere realizzata contenendo almeno quanto previsto nei documenti di gara;
- il cronoprogramma delle attività manutentive;
- la modalità di esecuzione delle eventuali attività extracanone.

11.2.2.1 Documentazione tecnica e amministrativa

Il Fornitore indica e descrive la documentazione tecnica ed amministrativa consegnatagli dall'Amministrazione Contraente; indica e descrive, poi, quella eventualmente mancante e/o non

disponibile e, con espressa indicazione delle eventuali attività necessarie per l'ottenimento, la procedura e il termine di presentazione della documentazione mancante e/o non disponibile.

11.2.2.2 Altri dati e/o informazioni

Il Fornitore descrive quant'altro necessario per la definizione degli aspetti tecnici dei Servizi richiesti.

11.2.3 Sezione Economica

La Sezione Economica, per ogni edificio, rappresenta nel dettaglio il preventivo di spesa delle attività a canone del Servizio oggetto della Convenzione, calcolato annualmente e per l'intera durata del contratto. Il Fornitore evidenzia altresì l'eventuale comunicazione dell'Amministrazione relativa all'intenzione di attivare la quota extra canone di cui all'art. 10.2 del capitolato.

Il Fornitore evidenzia per il servizio gli importi e le modalità di determinazione degli stessi, in base alle modalità di calcolo del canone di cui all'art. 10 del capitolato. Tali importi hanno valore fino alla successiva revisione dei Prezzi Unitari di cui all'art. 10.6 del capitolato. Trascorsa tale data, il Fornitore deve aggiornare gli importi applicando i Prezzi Unitari revisionati.

11.2.4 Sezione Gestionale

In relazione ai Servizi richiesti dall'Amministrazione per ogni Edificio, il Fornitore deve descrivere quantomeno:

- le modalità di avvio del Servizio;
- il calendario delle attività relative al singolo edificio (al fine di verificare eventuali interferenze con le attività istituzionali), in base al quale dovranno, quindi, essere esplicitate le date delle attività manutentive o di altre attività previste.

11.2.4.1 Modalità di avvio del Servizio

Nel processo di redazione del PDS varrà il principio della continuità del servizio, ove applicabile.

Se viceversa non vi sia evidenza dell'espletamento dell'attività programmata da parte del precedente appaltatore, questa va pianificata nel PDS entro 30 giorni solari dall'avvio del servizio e/o comunque nella data concordata con il referente.

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, quindi, attraverso il referente, con eventuali appaltatori a cui è subentrato.

Nella corrispondente sezione dovrà essere inoltre riportato l'elenco del personale dell'Amministrazione/Ente Contraente abilitato ai contatti con il Fornitore.

11.2.4.2 Personale dedicato all'appalto

Le figure necessarie allo svolgimento delle attività in convenzione, sia del Fornitore che dell'Amministrazione, sono definite all'Art. 5 del Capitolato.

11.2.4.3 Extra canone

L'Amministrazione può attivare una quota definita di extra canone come specificato all'art. 10.2 del capitolato. Nel caso in cui l'Amministrazione abbia già comunicato l'intenzione di volersi avvalere della possibilità di attivare una quota di extra canone (eventualmente indicandone anche l'importo) il Fornitore inserirà nel PDS una parte relativa alle attività extra canone (modalità di esecuzione delle attività e quant'altro considerato utile). Nel caso in cui l'Amministrazione non abbia comunicato alcuna intenzione, il Fornitore non compila questa parte, mentre rimane l'obbligo di compilazione della parte di cui all'art. 11.2.2. Se l'amministrazione comunicasse durante la durata del contratto, ma successivamente alla redazione del PDS, l'intenzione di attivare la quota di extra canone, il Fornitore provvederà ad integrare immediatamente il PDS.

12– Ordinativo di fornitura (OF)

1. L'Ordinativo di Fornitura (d'ora innanzi **"OF"**) è il contratto con cui le Amministrazioni/Enti contraenti obbligano il Fornitore alla prestazione dei servizi ivi indicati, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, nonché alle condizioni economiche proposte nell'offerta Economica.
2. L'OF, quindi, regola i rapporti tra la stessa Amministrazione Contraente e il Fornitore.
3. All'OF deve essere allegato obbligatoriamente il PDS, comprensivo dei relativi allegati, controfirmato dalle parti e in cui sono formalizzate nel dettaglio le modalità tecniche, economiche ed operative di gestione dell'Ordinativo stesso.
4. Le singole Amministrazioni/Enti non potranno aderire per importi contrattuali complessivi inferiori a Euro 10.000,00 netti.
5. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione.

12.1- Presa in consegna e avvio del servizio

1. Nel PDS allegato all'OF l'Amministrazione deve indicare la data prevista per l'avvio, data in cui il Fornitore effettuerà la presa in consegna degli immobili e relativi impianti. Il Verbale di presa in Consegna va redatto all'avvio del servizio.
2. La data di presa in consegna è simultanea per l'intero OF; in caso di presa in consegna differenziata, richiesta dall'Amministrazione/Ente, la data di presa in consegna del primo edificio/impianto determina la data di inizio e conseguentemente di scadenza del contratto.
3. Eventuali ritardi nell'inizio di erogazione dei servizi, per cause imputabili, al Fornitore daranno luogo alla penale di cui al precedente art. 15.

4. Le variazioni/aggiornamenti all'OF devono essere formalizzate mediante un Ordine Aggiuntivo, in base a quanto prescritto al successivo art. 13.

12.2- Verbale di presa in consegna

1. E' cura del Fornitore eseguire le eventuali attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici di cui all'OF, nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate nel relativo **PDS**.

In particolare, il Fornitore dovrà redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna che rappresenta il documento con il quale il Fornitore prenderà formalmente in carico gli immobili medesimi e gli impianti e le attrezzature per tutta la durata del contratto.

2. Il Verbale dovrà essere redatto in contraddittorio tra Fornitore e Amministrazione Contraente e recare la firma congiunta. La data di sottoscrizione del Verbale costituirà la data di avvio del Servizio.

13– Ordine aggiuntivo all'Ordinativo di Fornitura (OAF)

1. L'OF può essere modificato/integrato tramite **Ordine Aggiuntivo** (d'ora innanzi "**OAF**") formalizzato ai sensi del precedente art. 6 della Convenzione, per variazioni che comportino modifiche/integrazioni al Contratto, qualora intervenga, su richiesta dell'Amministrazione/Ente, la modifica della consistenza dei LUOGHI originari (ad esempio attivazione del servizio per edifici diversi da quelli di cui all'OF ovvero inserimento di uno o più nuovi edifici, ovvero inserimento di uno o più nuovi impianti/attrezzature).

2. Gli OAF possono essere emessi esclusivamente durante il periodo di efficacia della Convenzione.

3. L'OAF implica la necessità di aggiornamento anche del PDS che sarà nuovamente redatto dal Fornitore e allegato allo stesso a integrazione o sostituzione degli altri precedentemente sottoscritti.

4. L'emissione di uno o più OAF non comporta variazioni della scadenza del Contratto che rimane fissata nel termine di 2 (due) anni dall'attivazione del primo servizio ordinato. Pertanto, tramite eventuali successivi OAF potranno essere attivati servizi, la cui scadenza sarà pari a quella del primo servizio attivato nell'OF.

5. Le Amministrazioni contraenti possono altresì modificare in diminuzione il numero degli edifici/impianti/attrezzature affidati al Fornitore con l'OF, tramite comunicazione scritta a mezzo posta elettronica certificata al Fornitore.

6. Il Fornitore sospenderà il relativo servizio entro il termine del bimestre nel corso del quale è giunta la predetta comunicazione

14– Riconsegna dei luoghi e collaudo finale

1. Alla fine del rapporto contrattuale, il Fornitore è tenuto a riconsegnare all'Amministrazione gli edifici e relativi impianti/attrezzature, facendo riferimento ai Verbali di Presa in Consegna redatti al momento della consegna iniziale, nel rispetto della normativa vigente ai fini della sicurezza.
2. La riconsegna dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni precedenti la scadenza del singolo OF, fermo restando che, nel periodo compreso tra la data di riconsegna dei suddetti immobili e la scadenza del contratto, il Fornitore è comunque tenuto a intervenire per eventuali attività di manutenzione ordinaria che si dovessero rendere necessarie. Entro i termini stabiliti per la riconsegna, il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione (qualora non sia già agli atti della stessa), tutta la relativa documentazione tecnica e amministrativa prodotta durante il contratto.
3. L'Amministrazione/Ente contraente può nominare un collaudatore allo scopo di accertare le risultanze dell'esecuzione contrattuale.
4. Lo stato di conservazione deve essere accertato congiuntamente dall'Amministrazione e dal Fornitore in un apposito **verbale di riconsegna**.
5. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione volesse dismettere il servizio per un edificio e/o per un impianto, dovrà essere seguito lo stesso *iter* procedurale previsto per la riconsegna finale.
6. Il Fornitore, inoltre, dovrà assicurare la propria disponibilità e collaborazione, al fine di agevolare il passaggio delle consegne all'Amministrazione/Ente contraente o a soggetto terzo delegato.
7. La violazione delle predette modalità di riconsegna comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 15 della presente convenzione.

15- Penali

1. Il SA e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità e in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la corretta esecuzione delle prestazioni eseguite, portando a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti.
2. In caso di inadempimento non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, il SA e le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi, per gli importi e a favore del soggetto indicato nelle Tabelle seguenti:

TABELLA N. 1 - PENALI VALIDE PER L'ATTIVAZIONE/CHIUSURA DI TUTTI I LOTTI DELLA CONVENZIONE

	INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE	SOGGETTO
A	Ritardo nella comunicazione della ricevibilità della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore

B	Ritardo nell'effettuazione del sopralluogo a seguito della RPF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.1 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
C	Ritardo nella comunicazione della possibilità di accettare l'eventuale OF	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
D	Ritardo nella presentazione del PDS	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
E	Ritardo nella presentazione della nuova versione del PDS a seguito delle richieste di modifiche da parte dell'Amministrazione contraente	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 11.2 della presente convenzione	Soggetto Aggregatore
F	Ritardo nell'inizio dell'erogazione del servizio ordinato	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 12 della presente convenzione	Amministrazione contraente
G	Ritardo nella riconsegna degli edifici e relativi impianti/attrezzature	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti nell'art. 14 della presente convenzione	Amministrazione contraente

3. In caso di inadempimento relativo al Servizio non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, regolarmente contestato, le Amministrazioni hanno potestà di applicazione delle penali nei casi e per gli importi indicati nella Tabella seguente:

TABELLA N. 2 PENALI RELATIVE AI SERVIZI ORDINABILI NELLA CONVENZIONE

INADEMPIMENTO SANZIONATO	VALORE PENALE
A Ritardo nella consegna del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1
B Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Manutenzione	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.1
C Ritardo nella consegna del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
D Ritardo nella consegna di eventuali aggiornamenti del Programma di Interventi	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.2
E Ritardo nella consegna del Verbale di Controllo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.3 eventualmente modificato in offerta tecnica
F Ritardo e/o mancata attivazione del Contact Center	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.5

G	Ritardo e/o mancata attivazione del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6
H	Mancato rispetto delle prestazioni del Sistema Informativo	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo o inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni, rispetto al termine previsto nel Capitolato all'art. 4.1.1.6, eventualmente modificato in offerta tecnica
I	Ritardo nell'aggiornamento del Libretto delle verifiche	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella compilazione e aggiornamento dei libretti di impianto come previsto all'art. 4.1.2 "Tenuta ed aggiornamento del libretto delle verifiche" del capitolato
L	Ritardo nelle attività propedeutiche alla costituzione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4.1.5 del capitolato
M	Ritardo nella consegna dell'Anagrafe Tecnica	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto all'art. 4.1.5.1 del capitolato
N	Ritardo nella gestione dell'Anagrafe Tecnica	Euro 10,00 (dieci/00) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'aggiornamento di cui all'art. 4.1.5.2 del capitolato
O	Ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.3 del capitolato
P	Mancata esecuzione delle attività di assistenza e supporto per l'effettuazione delle verifiche biennali	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni mancata attività di assistenza e supporto per l'effettuazione delle verifiche biennali come previsto all'art. 4.1.3.1 del capitolato
Q	Ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni ora di ritardo nella esecuzione delle attività di Reperibilità e Pronto Intervento come previsto nel Capitolato all'art. 4.1.3.2 del capitolato. L'importo della penale è pari a Euro 50,00 (cinquanta) per il mancato intervento entro il termine stabilito in caso di guasto con presenza di persona all'interno dello ascensore
R	Ritardo nella esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif. art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica
S	Non corretta esecuzione di una delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica	Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non corretta esecuzione delle attività di cui al PDS, al capitolato (rif art. 4), alle schede attività manutentive e/o proposte a qualunque titolo in offerta tecnica.
T	Mancata e/o ritardata consegna al DEC dell'elenco degli impianti da sottoporre a verifica biennale (art. 4.1.3.1 del capitolato)	Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna dell'elenco (rif art. 4.1.3.1 capitolato).

4. Vengono specificati alcuni punti della precedente tabella:

- ◆ La penale non esime dall'onere di ripristino che rimane comunque a carico del Fornitore.

- ◆ Le scadenze di cui alla precedente tabella sono da considerarsi quelle di capitolato se non già variate dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica. In questo caso per l'applicazione della penale si fa riferimento alla diversa scadenza offerta e comunque alla più breve.
- ◆ Una penale eventualmente non presente in tabella, ma prevista in capitolato è comunque applicabile. In questo caso l'eventuale inadempienza (ritardo o mancata o non corretta esecuzione) comporta una penale del valore di Euro 25,00 (venticinque/00).

5. L'applicazione di penali per un valore superiore al 5% dell'importo dell'OF attribuisce alle singole Amministrazioni la potestà di risolvere di diritto l'OF medesimo.

6. Parimenti, il SA in caso di applicazione di penali per un valore superiore al 3% dell'importo del singolo Lotto, ha la potestà di risolvere di diritto la Convenzione afferente al Lotto stesso.

7. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio OF.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo verranno contestati per iscritto al Fornitore, dall'Amministrazione Contraente o dal SA, in relazione alla competenza di cui alle Tabelle. Il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dal ricevimento della contestazione stessa. Qualora dette deduzioni non pervengano nei termini ovvero non siano accolte, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

16– Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla *Convenzione*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della *Convenzione* sarà sottoposta a monitoraggio, alle verifiche di qualità del servizio, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà comunque inviare alla PROVINCIA i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini di seguito indicati.

2) A decorrere dalla *Data di Attivazione* della presente *Convenzione* e per tutta la durata della stessa e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* fino all'emissione dell'*ultima* fattura emessa dal *Fornitore*, il *Fornitore* medesimo su richiesta della PROVINCIA dovrà trasmettere una reportistica mensile relativa agli *Ordinativi di Fornitura* ricevute, da consegnare entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese

successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

A seguito della stipula della *Convenzione*, la PROVINCIA indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della suddetta reportistica. La PROVINCIA, nel corso di esecuzione contrattuale, si riserva di modificare gli obblighi di cui al presente comma, senza alcun ulteriore aggravio per il *Fornitore* (es.: periodicità trimestrale della reportistica, sospensione e/o interruzione della richiesta della reportistica in caso di corrispondenza del monitoraggio effettuato attraverso il NECA, ecc.).

- 3) In caso di incompletezza e/o difformità dei dati di cui al precedente comma, il *Fornitore* sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) *giorni lavorativi* dalla richiesta della PROVINCIA, salva l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 4) In ogni caso la PROVINCIA, al fine di monitorare l'andamento dei livelli di servizio, si riserva di richiedere al *Fornitore*, oltre a quanto indicato sopra stabilito, l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, contenente i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali eseguite, da far pervenire alla PROVINCIA entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 5) La PROVINCIA si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di Customer Satisfaction.
- 6) Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della PROVINCIA che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
- 7) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto alla PROVINCIA ogni atto o fatto che il Responsabile del Procedimento e/o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

17– Piano di costituzione e Gestione dell'Anagrafica Tecnica

1. Qualora l'Amministrazione attivi il servizio di Gestione e Costituzione dell'Anagrafe Tecnica, il Fornitore descrive il programma delle attività relative in cui dovranno essere indicati almeno:

- la valutazione della documentazione consegnata dall'Amministrazione Contraente;
- il calendario di esecuzione delle singole attività necessarie alla costituzione, che dovrà tenere conto degli eventuali disagi arrecabili allo svolgimento delle attività del personale dell'Amministrazione

Contraente, motivo per il quale quest'ultima potrà richiedere le opportune modifiche anche in corso di esecuzione, con un preavviso minimo di 24 ore;

- un piano di consegne.

18– Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

- 1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- 4) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Fornitore* di cui all'art. 105, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

19- Patto di Integrità e Codice di comportamento

- 1) Il *Fornitore* dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità " approvato con determinazione dirigenziale n. 1949 del 20/12/2019, pubblicato quale allegato 11 del disciplinare di gara e costituente parte integrante e sostanziale della presente

convenzione, anche se non materialmente allegato, e si obbliga ad uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché in ogni caso si obbliga a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, nel corso di esecuzione della presente *Convenzione*.

- 2) Il Fornitore dichiara di aver preso visione e di essere pienamente a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013 reperibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale <http://www.provincia.brescia.it> - sezione Amministrazione Trasparente, costituente parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non materialmente allegato, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai principi in esso contenuti.
- 3) Il Fornitore dichiara, inoltre, di conoscere le previsioni della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito c.d. "**Legge Anticorruzione**"), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 13 novembre 2012, e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai suoi principi contenuti.
- 4) Il Fornitore prende, altresì, atto che l'inosservanza del Patto di Integrità, dei principi del Codice di comportamento e della Legge Anticorruzione integra un inadempimento grave degli obblighi di cui alla presente Convenzione che legittima la PROVINCIA a risolvere la stessa *ipso iure* e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile.
- 5) Qualora il Fornitore metta a disposizione della PROVINCIA proprie risorse per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore stesso si impegna a che gli stessi rispettino in particolare il Patto di integrità ed il Codice di comportamento della Provincia e la legge anticorruzione. In caso di violazione dell'anzidetto impegno la PROVINCIA sarà legittimata ad azionare la clausola risolutiva espressa.
- 6) Il Fornitore, ai sensi dell'art. 56, co. 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di PROVINCIA e/o delle amministrazioni contraenti per il triennio successivo alla conclusione del rapporto.

20– Cauzione Definitiva

- 1) Ai fini della stipula della presente *Convenzione* e dei relativi *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore della PROVINCIA e delle *Amministrazioni Contraenti*, rilasciata da ABC Asigurări Reasigurări SA, polizza serie 1B n. 004900 del giorno 25/11/2021, per un importo di

€ 80.800,00 (€ ottantamilaottocento / 00) – tenuto conto delle riduzioni ISO di legge ex art. 103 D.lgs. 50/2016, agli atti - alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del *Fornitore* di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Fornitore*, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e della PROVINCIA, e, pertanto, resta espressamente inteso che le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 15.

- 2) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della *Convenzione* e, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti*, a far data dalla *Ricezione* degli *Ordinativi di Fornitura*.
- 3) La garanzia opera per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti *Contratti di Fornitura*. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'*Amministrazione Contraente* e/o della PROVINCIA, per quanto di ragione, verso il *Fornitore*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle *Amministrazioni Contraenti* e della PROVINCIA, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione della PROVINCIA, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla PROVINCIA a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti* relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura* ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli *Ordinativi di Fornitura*.
- 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell'art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- 5) Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Fornitore* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla PROVINCIA.

- 6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo Articolo 21.

21– Risoluzione

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, la PROVINCIA ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, la PROVINCIA ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento, ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) È facoltà dell'*Amministrazione* - previa contestazione degli addebiti al *Fornitore* - risolvere il *Contratto di Fornitura* per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.
- 4) Nell'ipotesi di:
- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 5 % (cinque per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*, ovvero
 - applicazione di penali da parte della PROVINCIA per un importo complessivo superiore alla misura del 3 % (tre per cento) del valore della *Convenzione*;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*,
- le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli

Ordinativi di Fornitura e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

- 5) Salvo non sia disposto diversamente da parte della PROVINCIA, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 6) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 7) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, la PROVINCIA ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Ordinativi di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della PROVINCIA al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 8) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, la PROVINCIA procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore dell'*Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali *Richieste di Consegna* regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'*Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 10) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, questi ultimi dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi *Contratti*, mediante PEC, alla PROVINCIA per le opportune ed eventuali modifiche sul *NECA*.

- 11) Resta inteso che la PROVINCIA e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione "Anac", eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.
- 12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del *Fornitore* o di risoluzione per grave inadempimento, la PROVINCIA si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016.

22– Recesso

- 1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o la PROVINCIA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) qualora sia stato depositato contro il *Fornitore* un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del *Fornitore*;
 - b) reiterati inadempimenti del *Fornitore*;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la *Convenzione* e/o ogni singolo *Contratto di Fornitura*, tra cui, in particolare, l'invio da parte del *Fornitore* di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.
- 2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'*Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con lettera PEC.
- 3) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'*Amministrazione Contraente* delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

- 4) Qualora la PROVINCIA receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Ordinativi di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

23– Responsabilità civile e polizza assicurativa

- 1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa.
- 4) Infatti resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la PROVINCIA e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 21.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

24– Subappalto

- 1) Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40 (quaranta) % dell'importo massimo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
 - parte della manutenzione ordinaria, parte della manutenzione straordinaria e pronto intervento.
- 2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, alla PROVINCIA o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

- 3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 4) Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
- 5) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la PROVINCIA e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
- 6) Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione Contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della PROVINCIA e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
- 7) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 8) In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la PROVINCIA avrà facoltà di risolvere la Convenzione, ai sensi del precedente Articolo 21.
- 9) Ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 % (venti per cento).
- 10) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1 lett. l) 2), del D.Lgs. 50/2016, la PROVINCIA, in qualità di Soggetto Aggregatore, stipula la presente Convenzione a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato a Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è l'Amministrazione Contraente, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.
- 11) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 12) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la PROVINCIA annullerà l'autorizzazione al subappalto.

25– Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

- 1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e la PROVINCIA hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi del precedente Articolo 21.
- 2) Il D.Lgs. 50/2016 disciplina, all'art. 106 comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) (*Eventuale nel caso in cui il Bando di gara contenga la clausole di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – I, II, III e IV periodo - del D.Lgs. 50/2016*) In caso di applicazione della clausola di modifica di cui alla *lex specialis* di gara (*inserire riferimento punto del Bando di gara/del Disciplinare/del Capitolato Tecnico/della Convenzione*), nei casi in cui il Fornitore non dovesse ottemperare, in virtù della modifica contrattuale, all'esecuzione della *Convenzione*, la stessa verrà risolta. In caso di risoluzione la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 4) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.Lgs. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, la PROVINCIA si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorrimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.Lgs. 50/2016.
- 5) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui la PROVINCIA aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) 2), del D.Lgs. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione* la quale è disciplinata nei seguenti commi.
- 6) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 della presente *Convenzione*, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte della PROVINCIA. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile unico del procedimento della *Convenzione* in ottemperanza di cui all'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.

- 7) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della *Convenzione* sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile unico del procedimento della presente *Convenzione* - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 8) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al Fornitore da parte della PROVINCIA, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura. Ciascuna *Amministrazione Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri Ordinativi di Fornitura in essere.
- 9) La PROVINCIA, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile unico del procedimento della *Convenzione*, una esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 7.

26– Referenti del fornitore

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha nominato un *Responsabile* della fornitura per l'esecuzione della presente *Convenzione*, quale referente nei confronti della PROVINCIA, nonché di ciascuna *Amministrazione Contraente*, per quanto di propria competenza. Il Responsabile della fornitura avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il *Responsabile* della fornitura, dovrà darne comunicazione tramite PEC all'*Amministrazione Contraente* e alla PROVINCIA.

27– Foro competente

- 1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e la Provincia di Brescia, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.
- 2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

- 3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

28– Trattamento dei dati, consenso al trattamento

- 1) Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
- 2) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
- 3) La PROVINCIA tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione nonché ai singoli *Ordinativi di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, la PROVINCIA acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni* ed al *Fornitore* aggiudicatario.
- 4) Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* acconsentono al trattamento da parte della PROVINCIA dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza alla PROVINCIA dalle *Amministrazioni* in fase di emissione dell'*Ordinativo di Fornitura*.
- 5) Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 6) Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.
- 7) Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva *Convenzione*, è la Provincia di Brescia con sede in Brescia, Piazza Paolo VI n. 29, al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche al seguente indirizzo di posta elettronica: cucbrescia.bs@provincia.brescia.it.

- 8) Nell'ambito dei singoli Contratti di fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il *Fornitore* garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
- 9) Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

29– Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1) Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla PROVINCIA e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.
- 2) Il *Fornitore* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Fornitore* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla *Convenzione* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.
- 3) L'imposta di bollo – a carico dell'operatore economico – relativa alla presente convenzione è stata assolta mediante versamento telematico.

30– Condizioni risolutive espresse

- 1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo dei successivi punti, la *Convenzione* è condizionata in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si intende risolta e la PROVINCIA DI BRESCIA avrà diritto di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto della Provincia al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

31– Clausola finale

- 1) Il presente Atto ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della *Convenzione* e/o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della *Convenzione* o dei singoli *Ordinativi di Fornitura* (o di parte di essi) da parte delle *Amministrazioni Contraenti* non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Documenti facenti parte della presente convenzione, anche se non materialmente allegati:

- capitolato tecnico e prestazionale;
- patto d'integrità;
- codice di comportamento dei Dipendenti della Provincia di Brescia, adottato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 405 del 20/12/2013;
- offerta tecnica.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

PROVINCIA DI BRESCIA
Il Dirigente

Dott. Fabio DE MARCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

IL FORNITORE
Il Legale Rappresentante

Sig. Maurizio Tafuri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Concetta Giardina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

REPUBBLICA ITALIANA
AUTENTICAZIONE DI FIRME

Io sottoscritta, *dott.ssa Maria Concetta GIARDINA*, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Brescia

ATTESTO CHE

- il Sig. **Fabio DE MARCO**, nato in Brescia il giorno 22/06/1971, della cui identità personale e qualità sono certo;

- il Sig. **Maurizio TAFURI**, nato a Gaeta (LT) il 25/10/1963, della cui identità mi sono accertato mediante l'esibizione del documento CARTA D'IDENTITA' N. AT 1203291 RILASCIATA DAL COMUNE DI TERNI SCADENZA 25/10/2022, senza assistenza di testimoni per spontanea e concorde rinuncia fatta dalle parti con il mio consenso, hanno sottoscritto in mia presenza, mediante firma digitale, la presente convenzione.

Addì, 16/12/2021

In Brescia, in una sala della Provincia di Brescia, P.zza Paolo VI n.29 - Palazzo Broletto.

Il Segretario Generale autenticante

Dott.ssa Maria Concetta GIARDINA